

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 9 luglio 2007

che modifica la decisione 2006/415/CE e reca alcune misure di protezione dall'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1 nel pollame in Germania*[notificata con il numero C(2007) 3413]***(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2007/483/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 3,vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2006/415/CE della Commissione, del 14 giugno 2006, che reca alcune misure di protezione dall'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1 nel pollame nella Comunità e abroga la decisione 2006/135/CE ⁽³⁾, stabilisce alcune misure di protezione da applicare per prevenire la diffusione di questa malattia, compresa l'istituzione di aree A e B non appena sospettata o confermata la presenza di un focolaio di influenza aviaria.
- (2) La Germania ha notificato alla Commissione la comparsa di un focolaio di H5N1 in un allevamento di pollame sul suo territorio e ha adottato provvedimenti appropriati in conformità alla decisione 2006/415/CE, tra cui l'istituzione delle aree A e B di cui all'articolo 4 di detta decisione.

- (3) La Commissione ha esaminato detti provvedimenti in collaborazione con la Germania e ha accertato che i limiti delle aree A e B fissati dall'autorità competente di questo Stato membro si trovano a una distanza sufficiente dal luogo effettivo del focolaio. Possono pertanto essere confermate le aree A e B in Germania e può essere stabilita la durata di tale regionalizzazione.
- (4) La decisione 2006/415/CE deve quindi essere modificata di conseguenza.
- (5) Le misure di cui alla presente decisione devono essere riesaminate nella prossima riunione del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione 2006/415/CE è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 2007.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/41/CE (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 33; rettificata pubblicata nella GU L 195 del 2.6.2004, pag. 12).

⁽²⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 315 del 19.11.2002, pag. 14).

⁽³⁾ GU L 164 del 16.6.2006, pag. 51. Decisione modificata dalla decisione 2007/454/CE (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 87).

ALLEGATO

L'allegato della decisione 2006/415/CE è così modificato:

1. Alla parte A è aggiunto il testo seguente:

Codice ISO del paese	Stato membro	Area A		Applicabile fino al [articolo 4, paragrafo 4, lettera b), punto iii)]
		Codice (se disponibile)	Nome	
DE	GERMANIA			6.8.2007
			ALLENDORF ARNSGEREUTH BAD BLANKENBURG BECHSTEDT CURSDORF DEESBACH DÖSCHNITZ GRÄFENTHAL LICHTE LICHTENHAIN MARKTGÖLITZ MELLENBACH-GLASBACH MEURA OBERHAIN OBERWEISSBACH PIESAU PROBSTZELLA REICHMANNSDORF ROHRBACH SAALFELD SAALFELDER HÖHE SCHMIEDEFELD SCHWARZBURG SITZENDORF UNTERWEISSBACH WITTGENDORF	

2. Alla parte B è aggiunto il testo seguente:

Codice ISO del paese	Stato membro	Area B		Applicabile fino al [articolo 4, paragrafo 4, lettera b), punto iii)]
		Codice (se disponibile)	Nome	
DE	GERMANIA		DRÖBISCHAU KAULSDORF KÖNIGSEE LEUTENBERG MEUSELBACH-SCHWARZ- MÜHLE ROTTENBACH RUDOLSTADT	6.8.2007